R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 66/2024

Nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 63054 del registro di Segreteria

Proposto da: -, nata in -,

Contro: INPS, gestione ex INPDAP in persona del legale rappresentante *pro-tempore,* con sede in Firenze, via Belfiore, n. 28/A.

Per: l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire la pensione anticipata "quota 100" ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 4/2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e, conseguentemente, condannare l'INPS al suo pagamento, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Visti il ricorso e gli altri documenti di causa;

Rilevata, alla pubblica udienza del 18 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario sig. Giacomo Vannacci, la mancata comparizione della ricorrente e altri aventi titolo;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 22 settembre 2023 la ricorrente ha chiesto

l'accertamento del proprio diritto a percepire la pensione anticipata "quota 100" ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 4/2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e, conseguentemente, la condanna dell'INPS al suo pagamento, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Non ha, tuttavia, provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ai sensi e nei termini di cui all'art. 155, comma 3, del CGC.

Rilevato il difetto di notifica questo giudice ha disposto il rinvio del giudizio all'odierna udienza, dando termini ulteriori per gli incombenti di legge. Nessuno, tuttavia, è comparso, né è stata depositata alla segreteria della Sezione alcuna prova di un'avvenuta notifica né, a maggior ragione, di una costituzione della parte resistente.

Rimane, pertanto, non integrato il contraddittorio per inattività della parte onerata, che non ha eseguito l'ordine di rinnovazione della notificazione.

Ne discendono, ai sensi dell'art. 155, comma 10, del CGC, l'estinzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo.

Afferma, infatti, la disposizione richiamata che "*se l'ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111".*

Quest'ultimo, a sua volta, al comma 4, dispone che "*L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza".*

Per il successivo comma 8 del medesimo art. 11, del CGC, "*le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute",* pertanto, a tale ultimo riguardo, non vi è luogo a provvedere.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

ORDINA

la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Depositata in Segreteria il 26/06/2024

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Firenze, 26/06/2024

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il funzionario incaricato

Dott. Federico Liparulo

f.to digitalmente